

Repertorio n.33957

Raccolta n.16077

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione Musicale "ACCADEMIA FILARMONICA DI MESSINA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore diciassette

In Messina, via Porto Salvo n.9.

Avanti a me dott. Maria Flora Puglisi, Notaio in Messina, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta

è presente

- MINASI MARCELLO nato a Messina il 2 luglio 1944, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"ACCADEMIA FILARMONICA DI MESSINA" con sede in Messina via Consolare Pompea n.477, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale: 80003360833, partita iva 01212360836, associazione riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 5 marzo 1997 n.14/ULL, iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Messina il 5.5.1997 n.421

Esso comparso della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea degli associati di detta associazione per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni di legge, terzo settore, ed approvazione del nuovo testo di statuto

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Minasi Marcello, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea medesima

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che l'assemblea venne convocata nelle forme e nei termini previsti dallo statuto sociale

- che sono presenti in proprio e per delega regolarmente conservate negli atti, i soci:

- Adamo Vincenzo nato a Messina il 12 marzo 1951, rappresentato da Pellizzeri Franco

- Auditore Francesco nato ad Agrigento il 15 agosto 1958

- Ciruolo Luigi nato a Vittoria il 19 novembre 1943

- Coglitore Antonino nato a Messina il 26 luglio 1951

- Galeano Antonio nato a Messina il 4 gennaio 1968, rappresentato da Spuria Grazia

- Ingrao Giancarlo nato a Messina il 6 agosto 1938

- Longo Rosalba nata a Cosenza il 16 ottobre 1963

- Mondello Antonia nata a Messina l'8 marzo 1931

- Mundo Giovanni nato a Messina il 13 giugno 1966

- Nania Pietro nato a Castoreale il 16 novembre 1948, rappresentato da Pellizzeri Franco

- Pellizzeri Franco nato ad Augusta il 13 settembre 1949

- Pizzimenti Giovanni nato a Messina il 5 agosto 1945
- Rizzo Antonio nato a Messina il 10 novembre 1960
- Romano Miriam nata a Messina il 6 aprile 1957, rappresentata da Spuria Grazia
- Spuria Grazia nata a Messina il 10 dicembre 1962
- Stancanelli Giuseppe nato a Novara di Sicilia il 22 maggio 1934, rappresentato da Ingrao Giancarlo
- Trimarchi Francesco nato a Messina il 20 maggio 1945, rappresentato da Minasi Marcello
- Venuti Giuseppe nato a Messina il 6 ottobre 1945, rappresentato da Minasi Marcello e lo stesso Minasi Marcello nato a Messina il 2 luglio 1944, e dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione ed accertata l'identità degli stessi
- che essendo presenti n.19 soci sul totale di n.21 soci associati all'associazione
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente espone le modifiche statutarie che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e che l'associazione ha il patrimonio minimo previsto dalla legge per il terzo settore. Indi l'assemblea con n.19 voti favorevoli e quindi con la maggioranza prevista dallo statuto sociale

DELIBERA

- di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni e di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale e di procedere all'iscrizione al RUNTS

Il presidente dà lettura del testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Le spese del presente verbale relative e conseguenziali sono a carico dell'associazione

La parte mi esonera dalla lettura dell'allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciassette e minuti cinquantacinque. Del che il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in pagine tre intere e parte della quarta dell'unico foglio di cui si compone del quale ho dato lettura, in assemblea al comparsente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto

F.to: Marcello Minasi n.q.;

F.to: Maria Flora Puglisi Notaio.

STATUTO "ACCADEMIA FILARMONICA DI MESSINA ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ - ATTIVITÀ

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti Codice del Terzo Settore - CTS) è costituita, in continuazione di analoga e omonima Associazione fondata nel 1832, ricostituita nel 1954, l'Associazione denominata "Accademia Filarmonica di Messina".

2. In conseguenza all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Altri Enti Terzo Settore, istituito ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, l'Ente, di seguito denominato Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" nella denominazione Sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Art. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Messina, in Via Consolare Pompea n. 477 "Villa Pace" Messina. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art.3) DURATA

1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4) FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza fini di lucro e con carattere di assoluta apolicità, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, segnatamente per la promozione, diffusione e formazione culturale dello spettacolo dal vivo e riprodotto, attuazione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e turistico e del paesaggio, in particolare, siciliano, nonché della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, e segnatamente:

- organizzazione e gestione di attività musicali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore. Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzerà principalmente concerti e ogni altra attività atta a diffondere la cultura musicale (art.5, lett.i, CTS);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa (art.5, lett.d, CTS);

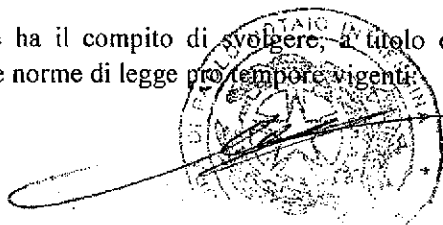
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art.5, lett.f, CTS);

- formazione universitaria e post-universitaria (art.5, lett. g , CTS);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, lett.l, CTS).

2. L'Associazione svolge la propria attività, in particolare, nei settori della promozione della cultura musicale e dell'arte, istruzione, formazione, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e paesaggistico, spettacolo e tempo libero.

Pertanto, l'Associazione ha il compito di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, nel rispetto delle norme di legge ~~pro tempore vigenti~~.



Moreello Hues

- a) organizzare, anche a fini turistici per promuovere l'immagine della Regione e dell'Italia, eventi di spettacolo dal vivo di qualsiasi genere, tendenza ed epoca storica (a solo titolo di esempio non esaustivo: concerti di musica classica, jazz, etnica, leggera, pop, rock, rappresentazioni teatrali, di danza, circo) in sale pubbliche e private, luoghi di culto, luoghi di rilevante interesse storico-artistico, luoghi della cultura e nelle Scuole previa autorizzazione delle autorità competenti;
- b) attuare o promuovere concorsi musicali nazionali ed internazionali offrendo a favore dei concorrenti meritevoli Concerti premio e incentivazioni varie;
- c) realizzare attività di ricerca musicologica, attività editoriale e discografica, nonché attività sperimentale di studio e di specializzazione musicale, teatrale e coreutica con l'apertura di scuole e l'organizzazione di corsi, master class, convegni, seminari, tavole rotonde, mostre, dibattiti e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività e sempre per il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione;
- d) realizzare corsi di formazione e di aggiornamento destinati al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado di concerto con organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati, statali, regionali, Università, Conservatori, Istituti Musicali, scuole di teatro e di danza, nonché attività didattica per gli allievi delle scuole di cui sopra;
- e) realizzare attività didattica rivolta allo sviluppo delle giovani generazioni, inclusa la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) realizzare attività di orientamento, di formazione professionale e di alta formazione e specializzazione rivolta a giovani in possesso di titoli specifici (diploma e/o laurea) finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Unione Europea, nonché da istituzioni e fondazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali;
- g) tenere rapporti con gli organi statali, regionali, locali, altri enti, fondazioni ed associazioni pubbliche e private aventi la sede anche all'estero, nonché con la Unione Europea e Stati esteri;
- h) promuovere e sviluppare la Biblioteca esistente anche con il supporto delle più moderne tecnologie;

3. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata o, ai sensi dell'art. 17 comma 4 d.lgs. n. 117/2017, tramite autocertificazione ex art. 46 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà anche aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.5) ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al punto precedente che si reputino utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, tra le quali lo svolgimento di attività organizzativa per conto terzi e/o attività commerciale non continuativa secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

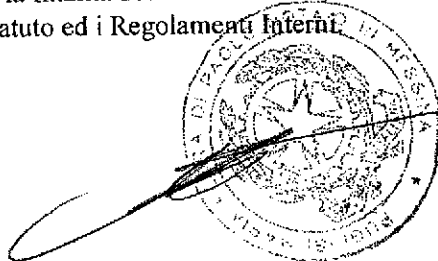
SOCI - PATRIMONIO - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art. 6) SOCI E CATEGORIE DI SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà Sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;

I Soci si distinguono in:



"Soci ordinari": le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengono ammesse, dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno due Soci, con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti;

"Soci sostenitori": coloro che versano all'Associazione contributi speciali e sono nominati, a domanda, dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti;

"Soci onorari": personalità che, per particolari meriti acquisiti nei campi culturali di attinenza dell'Associazione, vengano elette dall'Assemblea con voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti, la nomina diviene definitiva dopo l'accettazione da parte dell'interessato;

2. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per le cause previste dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

3. Non possono essere Soci dell'Associazione coloro che sono Soci di altri Enti pubblici o privati che svolgono, tra le finalità istituzionali, attività concorrenziali quali l'organizzazione di spettacoli dal vivo.

4. Non possono essere Soci coloro che hanno ricoperto, negli ultimi 5 anni, cariche Sociali in altri Enti pubblici o privati che svolgono, tra le finalità istituzionali, attività concorrenziali quali l'organizzazione di spettacoli dal vivo, a far data dall'approvazione del presente Statuto o dalla data della domanda di ammissione presentata dall'aspirante Socio.

5. I Soci che, dopo l'approvazione del presente Statuto, dovessero risultare nelle sopracitate condizioni, di cui al comma 3 e 4, vengono dichiarati decaduti senza necessità di alcuna formalità.

Art. 7) REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicate nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come Socio dovrà farne apposita domanda al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda di adesione all'Associazione dovrà essere redatta con le seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. dichiarare di non essere socio e di non aver ricoperto cariche sociali negli ultimi cinque anni in altro Ente pubblico o privato che svolge, tra le attività istituzionali, attività concorrenziale quale l'organizzazione di spettacoli dal vivo.

2. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni;

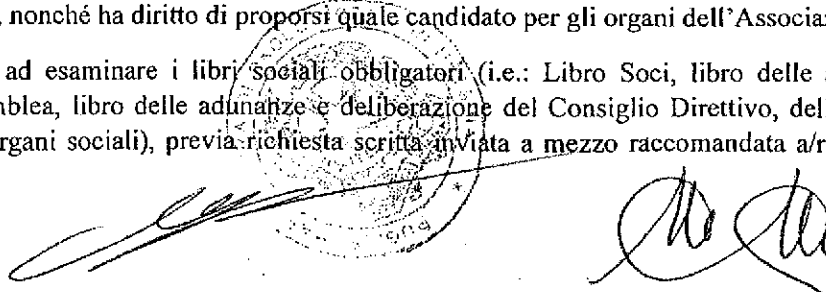
4. La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della Tessera Sociale.

5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 8) DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni Socio, purché regolarmente iscritto nel libro Soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione o le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: Libro Soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a/r o a mezzo



p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e amministrativa durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo dei fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 9) DOVERI DEI SOCI

1. I Soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art.10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni, esclusione o decadenza (art. 6 comma 3 e 4 del presente Statuto), per mancato versamento della quota associativa annuale o per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

2. Ciascun Socio dovrà comunicare per iscritto, tramite peo o pec, al Consiglio Direttivo, la propria volontà di dimettersi e contestualmente restituire la tessera sociale; le dimissioni avranno efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dall'Associazione o, in generale, lo svolgimento di attività o l'assunzione di comportamenti contrari ai principi di democrazia interna e agli interessi morali e materiali dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome e, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo Socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno.
- c) inefficacia, ritiro definitivo della tessera ed esclusione dell'Associazione.

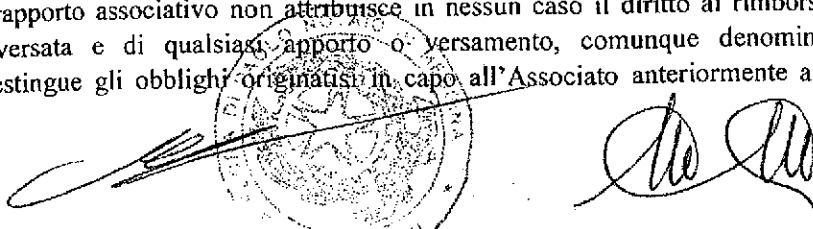
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione;

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto, tramite peo o pec, al Socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo dei 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al Socio.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'Esercizio Sociale comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità.

9. La cessazione del rapporto associativo non attribuisce in nessun caso il diritto al rimborso della quota associativa annuale versata e di qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuati all'Associazione, nè estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di



cessazione del rapporto, ivi compreso quello al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale opera la cessazione.

10. La dimissione, l'esclusione, la decadenza del Socio determina automaticamente la decadenza dalla carica Sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 11) PATRIMONIO

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'Art. 8 del CTS.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12) FONDI E FINANZIAMENTI

1. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) Contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche o private.
- b) Quote e contributi degli associati;
- c) Eredità, donazioni, sponsorizzazioni e legati;

2. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CTS.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Organo di Controllo, se obbligatoriamente o facoltativamente nominato dall'Assemblea;
- f) Revisore Legale, se obbligatoriamente o facoltativamente nominato dall'Assemblea.

Art. 14) REQUISITI GENERALI DELLE CARICHE ELETTIVE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e salva l'attribuzione di compensi individuali in favore dei componenti dell'Organo di Controllo e/o di Revisione Legale, comunque nei limiti ammessi dell'art. 8, CTS.

L'appartenenza agli Organi dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (Carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o degli Unioni dei Comuni etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazione politiche, sindacali e associative concorrenti.

3. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato o, se sopravvenuta, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Restano salve ulteriori cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge o dal presente Statuto.

4. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art 15) PRINCIPI GENERALI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è organizzata e si svolge con metodo collegiale nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i Soci. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o dal più anziano degli associati salvo diversa delibera Assembleare.

2. Deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni volta il Presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito ai Soci, Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo, almeno sei giorni prima dell'adunanza, a mezzo posta elettronica, inviata agli indirizzi previamente comunicati e risultanti rispettivamente dal libro Soci ovvero dall'atto di accettazione della carica.

4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno e l'indicazione di luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

5. I voti, di norma, sono palesi tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

a) È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione

b) È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 16) ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

a) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

b) Nomina e revoca, quando previsto o comunque reputato opportuno, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) Approvazione del bilancio di esercizio ed altresì il bilancio Sociale, quando la redazione di quest'ultimo sia prevista o comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;

d) Deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) Deliberazione sull'esclusione degli associati;

f) Deliberazione sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, flowing letters.

- h) Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) Deliberazione sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- j) Deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- k) Deliberazione sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- l) Deliberazione sull'attribuzione della qualifica di Socio fondatore;
- m) Discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 17) INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa, salvo diversa delibera dell'organo di amministrazione.
2. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiori a 500 e di 5 associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a 500.
3. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea anche a mezzo di un'apposita segreteria di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
 - c) Sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) Ove non si tratti di assemblee totalitarie, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 18) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19) SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza, dal più anziano fra i membri presenti del Consiglio Direttivo salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare per la singola adunanza il proprio Presidente.
2. L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, ~~virgola~~

Il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua presidenza.

4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese (per appello nominale, alzata di mano o acclamazione), tranne che nei casi di nomina delle cariche sociali ed in ogni altro caso in cui il voto segreto venga richiesto dalla legge o da almeno il 30 % dei Soci presenti o sia ritenuto opportuno dal Presidente.

5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

6. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodita a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

TITOLO V CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20) COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea, tra un minimo di 3 e un massimo di 5, scelti fra i Soci dell'Associazione.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

3. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza del Consigliere assente dalla carica.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

5. I Consiglieri sono rieleggibili.

6. In caso di cessazione di un Consigliere dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dà luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, venga invece meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione. In tal caso, i Consiglieri rimasti in carica, debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21) ATTRIBUZIONI

1. Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) Eleggere al suo interno il Presidente ed il VicePresidente;
- b) Nominare il Direttore Artistico dell'Associazione;
- c) Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) Dare esecuzioni alle delibere Assembleari;
- e) Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- f) Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) Deliberare in merito all'adesione di un nuovo Socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci;

individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e successive modifiche di integrazioni, esperibili dall'Associazione;

j) Deliberare l'esclusione dei Soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio;

k) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

l) Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile di ciascun anno e ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

m) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

n) Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 22) POTERI E DELEGHE

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea oppure, a mezzo del presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione viene effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo almeno sei giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

4. Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio Direttivo nomina un segretario tra i suoi membri e, all'occorrenza, gli scrutatori.

7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

8. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) Sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- e) Ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta alla riunione nel luogo che sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora particolari esigenze lo richiedessero, possono essere invitati, senza diritto di voto, il personale dipendente, il Direttore Artistico, consulenti esterni e personalità di rilievo nei campi di attività dell'Associazione.

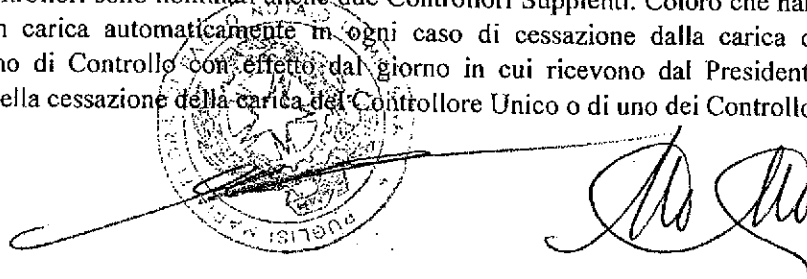
Art. 24) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, e precisamente tra i Soci Fondatori ai sensi dell'art. 20, comma 1, a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) Convocare l'Assemblea;
 - c) Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
 - e) Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. Il Presidente viene sostituito dal VicePresidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO VI ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE

Art. 25) COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali.
3. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.



Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile ed i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. L'Organo di Controllo scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Art. 26) ATTRIBUZIONI

1. L'Organo di Controllo:

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001, qualora applicabili ed, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

b) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;

c) Attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

d) Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del CTS, su decisione dell'Assemblea, può assumere inoltre, purchè composto da revisori legali, le funzioni di revisione legale dei conti, in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale.

2. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

3. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 27) RIUNIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. In caso di Organo di Controllo collegiale, il funzionamento è regolato dalle norme previste in materia di Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.

2. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 28) REVISIONE LEGALE

1. La funzione di revisione legale esercitata da una persona fisica o da una Società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo quanto previsto dall'art. 27 comma d.

Art. 29) RISORSE

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del Codice del Terzo Settore.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente bancario stabilito dal Consiglio Direttivo intestato all'Associazione.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – SCRITTURE CONTABILI

Art. 30) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale ha durata annuale, con inizio in data 1 Gennaio e termine in data 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 31) BILANCIO D'ESERCIZIO



1. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del CTS o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 32) SCRITTURE CONTABILI

1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile pro tempore vigente.

TITOLO VIII ESTINZIONE E SCIoglimento

Art. 33) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea validamente costituita a norma del presente Statuto.

2. La stessa Assemblea nomina una o più liquidatori, scelti anche tra i non Soci che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche sulla destinazione del patrimonio sociale a norma del presente Statuto e della normativa applicabile pro tempore vigente.

Art. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione a scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del CTS e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35) RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

